TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 8

(L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	I — Attività edilizia
Titolo	II — Titoli abilitativi
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-8-l-attivita-edilizia-dei-privati-su-aree-demaniali-legge-17-agosto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it